

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli (2772),	207
PRESIDENTE	207, 213, 214, 215
Bo	208, 210, 214
GIANNINI	211
MENGOZZI, <i>Relatore</i>	207, 212, 213, 214, 215
PREARO	210, 214
SCHIAVON	210
TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	212, 214, 215
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dai paesi del continente africano (1984);	
BIGNARDI: Agevolazioni ed incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro reinserimento nel mondo del lavoro (2750)	215
PRESIDENTE	215
SCUTARI	215
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	215

La seduta comincia alle 10.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli (2772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

Ricordo che la Commissione nella seduta del 16 dicembre 1970, ha già esaminato brevemente il provvedimento in sede referente. Al termine di quella seduta fu deciso all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa, che è stato concesso in data 16 gennaio 1971.

L'onorevole Mengozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

MENGOZZI, *Relatore*. Già in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente sono state sommariamente delineate le

ragioni per le quali il ministro dell'agricoltura ha presentato questo provvedimento. Mi sembra utile richiamarle in questa sede.

Il disegno di legge trae la sua origine dal regolamento comunitario n. 1136/70, adottato dalla Commissione di Bruxelles in data 17 giugno 1970, il quale modifica il precedente regolamento n. 134/62 sulle dichiarazioni annuali delle produzioni e delle giacenze di vino. Secondo tale regolamento, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, vi è l'obbligo di denunciare la produzione e la giacenza dei prodotti vitivinicoli entro il 30 novembre di ogni anno. Il nuovo regolamento, invece, anticipa al 20 settembre la scadenza per le dichiarazioni di giacenza, ferma restando al 30 novembre la scadenza per la dichiarazione della produzione. Il regolamento n. 1136/70 prescrive inoltre ulteriori distinzioni fra mosti e vini bianchi e mosti e vini rossi, nonché fra vini da pasto e vini a denominazione di origine, e introduce l'obbligo della denuncia in triplice copia, per evitare che gli agricoltori e gli altri operatori economici interessati vengano chiamati a ripetere la denuncia di giacenza nuovamente alla data del 30 novembre.

L'articolo 1 modifica le norme dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, al fine di armonizzarle con quelle comunitarie e stabilisce, in particolare, che la denuncia di giacenza deve essere effettuata entro il 6 settembre di ogni anno.

L'articolo 2 contiene poi, al primo comma, una norma transitoria che, essendo passato un po' di tempo dal giorno della presentazione alla Camera del disegno di legge in esame, deve essere a mio avviso tolta, mentre rimane valido il secondo comma che provvede ad abrogare il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, riguardante le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BO. Ci troviamo di fronte ad una crisi molto grave del mercato vitivinicolo, per cui la discussione di questo disegno di legge, sebbene riguardi un problema delimitato, dovrebbe essere l'occasione per fornire suggerimenti o per fare osservazioni che consentano di aprire un dibattito su tutti i problemi di tale settore (ricordo che il ministro dell'agricoltura ha assunto l'impegno, sulla base

di un nostro ordine del giorno, di riferire su questi problemi; vorrei sapere se il Presidente della Commissione o il sottosegretario presente sono in grado di precisare la data di tale discussione).

Credo che questa esigenza sia facilmente condivisa da tutti i colleghi perché ci si trova non tanto di fronte ad una crisi di sovrapproduzione quanto di fronte ad una crisi strutturale, determinata da processi di concentrazione a livello industriale e finanziario che tra l'altro si avvalgono di certe impostazioni che si richiamano ai regolamenti comunitari vitivinicoli e che aprono la strada ad una produzione del vino di tipo industriale. Si creano quindi le premesse per un allargamento notevole del fenomeno delle frodi.

Questo è il nocciolo della questione. Un discorso delimitato come questo, che affronta la questione delle frodi, non deve essere visto come qualcosa di puramente formale: questo disegno di legge potrebbe, infatti, apparire come una iniziativa tendente ad una modifica puramente formale.

Desidero porre una domanda circa gli effetti reali della legge sulle frodi, discussa ed approvata con l'ausilio del comitato interparlamentare in sede consultiva presso il Ministero dell'agricoltura. Sin da allora dicemmo che anche una buona legge sulle frodi può rimanere lettera morta se non si è in grado di garantire l'adeguamento alle nuove esigenze dei servizi di vigilanza e il loro riordino, cioè garantire una strumentazione che sia al servizio delle enunciazioni previste e sancite dalla legge. Quindi, realisticamente, partendo dalle previsioni di allora, possiamo chiederci: quali sono stati gli effetti della legge n. 162? Dobbiamo constatare che gli effetti sono stati abbastanza scarsi ed essi si evidenziano in un'annata eccezionalmente favorevole dal punto di vista della produzione, come è quella di quest'anno, nella quale la speculazione di mercato, avvalendosi anche della possibilità delle frodi, vanifica le attese e le speranze dei viticoltori i quali credevano che per il particolare pregio di quella produzione ci dovesse essere una minima garanzia sul livello dei prezzi.

Noi tocchiamo con mano che, soprattutto quest'anno, si fanno sentire i limiti della legge n. 162, per cui occorre ricercare come si è operato e come si può operare al fine di eliminare tutte le carenze di tale legge.

Uno dei problemi che deve essere esaminato è quello relativo al potenziamento dei servizi di vigilanza (attualmente il personale, che è stato costretto a scioperare, richiede una

unificazione di tali servizi). In caso contrario, discuteremmo solo su alcune modifiche formali lasciando le cose come si trovano attualmente. È necessario poi eliminare le ulteriori lacune della legge n. 162. L'esperienza di questi anni ha posto infatti in evidenza che altre modifiche si rendono necessarie. Certamente, esse non potranno essere esaminate nella seduta odierna; il Governo e la Commissione dovrebbero tuttavia vedere in che modo si possa giungere rapidamente a questo risultato. Dico questo poiché ritengo che, se vi fosse un impegno di massima in tal senso, dovrebbe essere più facile affrontare entro breve tempo alcune specifiche esigenze di modifiche che sono state già avanzate. Ciò migliorerebbe non soltanto il servizio di vigilanza, poiché i dati della « 162 » offrono elementi preziosi, anche di carattere statistico, al potere esecutivo e a quello legislativo, nonché alla stessa Comunità europea, ai fini delle loro previsioni e dei loro eventuali interventi.

È necessario poi accertare sino a che punto sia effettivamente valido il sistema della denuncia della produzione previsto dalla legge n. 162. Vi sarebbe infatti un divario, denunciato anche in occasione di convegni nazionali, fra i dati dell'ISTAT, in base ai quali la produzione media annuale è di 70 milioni di ettolitri, e i dati risultanti dalle denunce previste dalla legge n. 162, che indicano una produzione media annuale di 20 milioni di ettolitri in meno. Tutti i nostri discorsi sull'Italia « primo paese produttore » di uve e di vini hanno pertanto una validità se sono suffragati da una verifica di questo genere.

È vero che l'incertezza potrebbe essere eliminata con il ricorso agli altri dati che potrebbero desumersi dal catasto viticolo, ma, anche in assenza di questo terzo elemento, è necessario che vi sia una armonia fra le fonti statistiche, cosa per cui dobbiamo ricercare se vi è un divario e, in caso affermativo, individuare le cause di tale divario.

Per quanto concerne poi i limiti della « 162 » riguardo alle frodi commerciali in atto, non mi illudo che introducendo nella legge alcune precisazioni si sia risolto il problema. Il legislatore deve però preoccuparsi di dare tutti gli aiuti possibili affinché i servizi di vigilanza, i sindacati, le camere di commercio, le regioni e il Governo possano maggiormente frenare questo fenomeno negativo. Sarebbe quindi opportuno inserire, anche nell'ambito della denuncia della produzione e delle giacenze, alcune precisazioni che consentano di dare un contributo alla soluzione di questo problema.

Ci sembra, per esempio, che la precisazione della zona di provenienza dei vini che vengono denunciati possa essere un elemento di chiarezza. Nel modulo si può dire che di questi vini che si denunciano, l'80 per cento proviene da una zona e il 20 per cento da un'altra. In questo modo si può intessere una certa tela di elementi dai quali si può risalire ad altre valutazioni che ci possono aiutare a combattere le fonti di certe frodi commerciali in atto.

Bisogna creare degli obblighi di legge per chi denuncia: è chiaro che il discorso non si riferisce al viticoltore singolo o associato, bensì alle grandi industrie di trasformazione, a coloro che « spumantizzano » decine di milioni di bottiglie all'anno e che possono sfuggire a certi controlli, mentre devono essere indotti a fare nelle denunce determinate precisazioni.

Tra le modifiche si può aggiungere anche l'aspetto riguardante problemi di statistica su particolari tipi di produzione, soprattutto riferendoci alle denominazioni di origine. Mi riferisco al particolare delle bottiglie prodotte in una certa annata.

Se fossimo più precisi in queste modifiche e inserissimo il principio che chi denuncia la produzione e le giacenze — quando si tratta di produzioni specializzate — è obbligato ad indicare anche il numero di bottiglie che ha prodotto nell'anno precedente, noi forniremmo alla statistica ufficiale alcuni elementi di controllo e di giudizio che ci consentono poi di verificare fino a che punto quel certo disciplinare di produzione è stato rispettato. Se io so che la produzione di quel certo vitigno è di duecento o trecentomila quintali e poi vedo che le bottiglie prodotte sono il doppio del prodotto-base previsto dal disciplinare, è chiaro che scopro, in quel momento, che il disciplinare è stato « snobbato ». Debbo però avere dei dati, altrimenti non potrò mai affermare ciò con chiarezza. A tutt'oggi non esiste un obbligo di legge nella denuncia di produzione che induca l'industriale produttore ed imbottigliatore a denunciare il quantitativo esatto di bottiglie prodotte.

C'è un'ultima considerazione da fare riguardante il dato regionale. Mi sembra giusto porci il problema se andiamo verso un impegno nuovo delle regioni nell'agricoltura. Quale dovrà essere questo impegno? Sarebbe utile avere su ciò uno scambio di opinioni. È chiaro che non possiamo risolvere il problema dell'intervento delle regioni soltanto in questo campo e in questa occasione, ma è

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

altrettanto chiaro che non possiamo approvare una modifica a questa legge ignorando assolutamente il problema.

Dovremmo quantomeno avere qualche assicurazione da parte del Governo su questo problema. In carenza di una definizione di questo discorso pensiamo che possa almeno essere opportuno inserire in questo provvedimento qualche modifica che ponga il problema e che chiami in causa anche le regioni. Il servizio di vigilanza dovrebbe essere cioè autorizzato a fornire alle regioni, su loro richiesta, i dati delle denunce effettuate in una regione o i dati riguardanti una sola denuncia. In questo modo le regioni, qualora ritengano opportuno intervenire nel discorso aperto dalla gravissima crisi vinicola in atto, saranno in condizione di dare il loro apporto, sia pure delimitato non essendo stati ancora precisati tutti i loro compiti. Su questi punti ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti.

Ci sembra infine che al primo comma dell'articolo 1, la parola «potrà» debba essere sostituita dalla parola «dovrà». Se si ritiene infatti che la indicazione della gradazione alcolica o zuccherina sia utile ai fini di un più efficace controllo per la repressione delle frodi, è necessario dare un preciso mandato al potere esecutivo in tal senso.

PREARO. Questa è la quarta modifica che si apporta alla legge fondamentale del 1965 sulla repressione delle frodi nel settore vitivinicolo. Cerchiamo di perfezionare questa legge ma, purtroppo, non abbiamo gli strumenti necessari per la sua applicazione, poiché non vi è stato un potenziamento del servizio repressioni frodi.

Quando è stata approvata la legge n. 162 si è detto che essa sarebbe stata efficace se il servizio repressione frodi fosse stato rafforzato, considerato anche che la chimica frodistica progredisce più rapidamente della chimica ufficiale. A questo proposito abbiamo presentato anche due proposte di legge, una nel 1966 e l'altra nel 1968, le quali però sono rimaste ferme (attualmente il servizio repressione frodi non funziona da due o tre mesi, per cui l'esportazione dei vini avviene senza alcun controllo, con notevole danno dei nostri produttori. Auspico pertanto che venga presto approvata la proposta Baldi ed altri n. 1583 sulla riorganizzazione e il funzionamento del servizio repressione frodi: non è possibile andare avanti in questo modo). Siamo di fronte ad una superproduzione di vino ma ad essa concorre anche la frode: si vendono vini in-

dustriali, senza nome, a danno della produzione genuina. Abbiamo tanto parlato di rafforzare la viticoltura in collina, ma le cose continuano come prima. Sappiamo anche che la Francia intende applicare norme che salvaguardino la propria produzione. La crisi diventerà poi sempre più grave, considerato anche che gli agricoltori sradicano i meli e i peri e mettono al loro posto la vite.

Il provvedimento in esame potrebbe essere migliorato. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Bo, diretta a sostituire la parola «potrà» con l'altra «dovrà», faccio presente che i nostri produttori non hanno le attrezzature necessarie per accertare la gradazione alcolica, per cui sono contrario a tale emendamento.

BO. Il piccolo produttore conosce benissimo la gradazione del suo vino. Se non si indica la gradazione alcolica, l'industriale può facilmente nascondere le sue marachelle.

PREARO. Ritengo inoltre opportuno richiedere che il termine del 10 dicembre sia spostato al 20 dicembre, poiché anche quest'anno le denunce sono giunte in ritardo.

SCHIAVON. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Prearo sulla opportunità di potenziare gli strumenti di controllo. Fra l'altro, il servizio repressione frodi è fermo da parecchi mesi, per cui coloro che non sono bene intenzionati possono agire liberamente, a danno della produzione. Il ministro però più volte chiamato in causa non ha ancora definito questa vertenza.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, l'articolo 1 stabilisce che i produttori debbono presentare la denuncia di giacenza entro il 6 settembre.

Questo potrà anche andar bene. Si è detto che entro il 29 novembre, il produttore deve presentare la denuncia per il vino dell'annata, ma questo non è possibile applicarlo per tutte le zone.

Nella mia zona, per esempio, per quella data non è ancora terminata la raccolta dell'uva. Chiediamo che questa data sia portata al 31 dicembre.

Nell'articolo 2 si dice che gli uffici dell'imposta e consumo devono trasmettere le denunce entro tre giorni agli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma se il Parlamento approva la legge tributaria, il produttore a chi si dovrà rivolgere per presentare la propria denuncia?

Non sono d'accordo con l'onorevole Bo per quanto riguarda le regioni. Noi tutti sappia-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

mo quante difficoltà esse debbono superare per il loro assestamento: ci vorrà più di qualche anno prima che questi enti prendano in esame questi problemi. Non credo che esse possano aiutarci e venirci incontro. Intanto che cosa possiamo fare? Ecco i problemi che la nostra Commissione deve risolvere.

GIANNINI. Avevamo chiesto e concordato la necessità di riservare una riunione della nostra Commissione ai problemi strutturali dell'agricoltura italiana nell'ambito della Comunità economica europea. Ritengo tuttavia opportuno rinviare tale discussione (anche perché sta per concludersi al Senato un dibattito su questi temi ed è bene attendere) ed affrontare subito i problemi del settore vitivinicolo unitamente a quelli del settore bieticolo-saccarifero. Noi chiediamo quindi di arrivare rapidamente a questa discussione poiché ci troviamo in una situazione di grave crisi che investe il settore vitivinicolo italiano ed in modo particolare quello meridionale. Si pensi che soltanto nelle maggiori regioni vitivinicole meridionali — Puglia e Sicilia — si ha una giacenza di vino prodotto nell'annata 1970 che ascende a oltre 14 milioni di ettolitri di vino, cioè oltre un quinto della produzione vitivinicola italiana del 1970.

Non voglio entrare nel merito, non voglio esaminare le cause e quindi i rimedi necessari per superare questa grave situazione di crisi, ma desidero soltanto sottolineare il fatto, anche esso molto grave, che i contadini meridionali, in modo particolare, per la produzione vitivinicola si trovano di fronte ad una situazione di mancata remunerazione del loro lavoro. Se si considera il fatto dei mancati pagamenti delle integrazioni del prezzo di grano duro della campagna '70 e del prezzo dell'olio di oliva del '70-'71 e se a tutto ciò si aggiunge che i vitivinicoltori meridionali non riescono a vendere il loro vino, la situazione appare chiaramente nella sua drammaticità. Chiediamo quindi che questa discussione si faccia con la maggiore urgenza possibile e, affinché sia proficua, è necessario indicare alcuni problemi. In primo luogo, il Governo dovrebbe farci sapere che cosa intenda fare per accogliere una delle prime richieste avanzate dai produttori e dai vitivinicoltori italiani circa il contributo comunitario per lo « stoccaggio ». È stato chiesto il raddoppio di questo contributo comunitario. Desidero conoscere il pensiero del Governo riguardo la richiesta di 150 lire di contributo comunitario per ettolitro.

La seconda questione è quella che è rimasta in sospeso quando abbiamo discusso le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162, riguardante la distillazione agevolata del vino o dei sottoprodotti della vinificazione. In quella circostanza fu sostenuta con molta convinzione dai tecnici — e ci fu un accordo quasi unanime nella Commissione — l'opportunità di inserire nella modifica al decreto l'obbligo per i produttori di avviare alla distillazione una massa di prodotti vinicoli o di sottoprodotti della vinificazione che andasse dall'8 al 10 per cento massimo della produzione vitivinicola. A ciò si deve aggiungere anche il problema di garantire ai produttori un prezzo minimo remunerativo per ettogrado per tutta la produzione che dovrà essere avviata alla distillazione.

Quindi, è un problema che dobbiamo riprendere tanto più che in Francia vi è già l'obbligo di distillare una parte della produzione, che si aggira intorno al 10 per cento. Se si affronta e si risolve il problema si fa un passo in avanti verso la bonifica del settore vitivinicolo e verso la eliminazione dal mercato delle materie prime utilizzate per le sofisticazioni, e ciò credo che sia compito del Parlamento e del Governo.

In terzo luogo, l'articolo 8 del « piano verde » n. 2 è privo di finanziamento, per cui le cantine sociali non ricevono più aiuti per le spese di gestione. Inoltre, le cantine che si rivolgono alle banche per fornirsi dei mezzi finanziari necessari per lo sviluppo della loro attività, devono corrispondere tassi di interesse molto elevati. Vorrei pertanto sapere in quale misura il Governo intenda affrontare anche questi due problemi, al fine di aiutare le cantine cooperative a superare le gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono.

Vi sono inoltre procedure farraginose che mettono i produttori e, in particolare, le cantine sociali nelle condizioni di non potere esportare agevolmente la loro produzione. Il Governo deve quindi dirci, con estrema precisione, che cosa intenda fare per snellire queste procedure, in modo che i visti di esportazione siano rilasciati rapidamente e in modo che sia data la precedenza alle cantine cooperative.

Infine, chiediamo al Governo quale azione stia svolgendo nell'ambito della CEE per l'applicazione delle norme comunitarie riguardanti la libera circolazione dei vini nella CEE (in alcune zone della Francia meridionale i viticoltori stanno quasi facendo le barricate ai fini di difendere la loro produzione!). Cre-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

do anche che il Governo debba dirci quali modifiche intenda proporre in sede comunitaria riguardo ai problemi della gradazione alcolica, dello zuccheraggio e della utilizzazione dei vini da taglio. Il Governo deve anche dirci come intenda affrontare i problemi strutturali di questo importante settore, che investe l'intera economia di determinate zone del nostro paese, soprattutto meridionali. Nei regolamenti comunitari, infatti, non vi è più posto, nella stessa misura del passato, per i vini ad alta gradazione, per cui nelle zone meridionali del nostro paese si pongono problemi di trasformazione, sia nella fase della produzione sia in quella della vinificazione e della tipizzazione dei vini.

Traendo lo spunto dalla discussione sul provvedimento in esame, mi sono limitato ad affrontare i problemi generali che investono il settore vitivinicolo. Il Parlamento deve essere infatti specchio del paese e, come tale, deve rilevare la grave crisi esistente in questo settore e deve indicare le vie attraverso le quali tale crisi può essere superata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MENGOZZI, Relatore. Nella discussione generale sono stati affrontati dai vari oratori problemi più ampi di quelli posti dal provvedimento stesso, i quali non possono pertanto essere risolti in questa sede. Il presente disegno di legge mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla vigente legislazione per armonizzarla con il regolamento comunitario n. 1136/70. Il precedente regolamento del 1962, che stabiliva un solo termine per la presentazione delle denunce, il 30 novembre, è stato recepito nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Spesso le norme comunitarie sono recepite nel nostro ordinamento con decreto-legge, anche se la dottrina prevalente ritiene che ciò non sia necessario, poiché nei regolamenti comunitari è scritto che essi sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Ora, se il regolamento precedente non fosse stato recepito con un decreto presidenziale, anche questa volta si sarebbe adottata la forma del decreto-legge.

Invece si è scelta questa strada coerente col recepimento del regolamento precedente. Questo non cambia la sostanza: non possiamo modificare norme che sono state predi-

sposte in sede comunitaria. Se vi sono delle valutazioni, delle esigenze, faremo bene a farci portatori di esse facendo in modo che il Governo in sede comunitaria provochi quei cambiamenti che sono sempre possibili al regolamento, specialmente se dovesse essere confermato che le date predisposte non corrispondono alle nostre reali esigenze. Nulla vieta che anche il Governo italiano, sulla base di fondate motivazioni, possa ottenere una modifica delle date indicate nel regolamento. Dico questo perché al di là delle forme che possono essere discusse, c'è una parte del disegno di legge che non è obiettivamente modificabile.

Per quanto riguarda alcune modifiche proposte dai colleghi, mi pare che bisogna fare lo stesso discorso. Nella misura in cui esse toccano problemi che non sono stati affrontati dal regolamento comunitario o che contrastano con esso, non possono essere accolte. Sono d'accordo con alcuni colleghi circa la necessità di una discussione più approfondita sui problemi di ristrutturazione del settore. Ritengo giusto aver colto l'occasione per richiamare il Governo e noi stessi a questo problema, ma credo che dobbiamo approfondirlo in altra sede e con altri strumenti.

TORTORA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ho ascoltato con interesse ciò che è stato detto sulla situazione del settore vitivinicolo: è una situazione delicata per la quale sono state espresse preoccupazioni che sono condivise dal Governo. La produzione vinicola è una delle strutture portanti della nostra economia agricola. Bisogna impedire una crisi che in alcune zone d'Italia si va profilando in modo preoccupante. Anche il Governo è d'accordo nell'affrontare le questioni poste, sia per ciò che concerne il mercato comune sia per ciò che concerne la viticoltura del nostro paese. L'anno scorso le esportazioni di vino hanno ampiamente compensato la crisi del settore ortofrutticolo.

Ritengo che tutti questi problemi debbano essere affrontati in modo organico ma questo non è il momento adatto per una serie di motivi tra cui quello che ci troviamo ad esaminare oggi un provvedimento limitato di carattere formale. Il ministro mantiene, tuttavia, il proprio impegno ed è disposto a venire in Commissione per discutere tutti gli aspetti del problema.

Concordo infine sull'esigenza di sopprimere il primo comma dell'articolo 2.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

ART. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muli, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel modulo di denuncia potrà anche essere prevista, ai fini di un più efficace controllo per la repressione delle frodi, l'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina dei singoli prodotti.

La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostituiti da quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 ».

I deputati Bo, Giannini, Marras, Ognibene, Bonifazi, Miceli, Bardelli, Lizzero, Gessi Nives, Scutari, Reichlin, Esposto e Valori hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la parola: « potrà » con l'altra « dovrà »;

Alla fine del secondo comma aggiungere:

« nonché l'indicazione della zona di produzione da cui provengono e della loro even-

tuale appartenenza ai vini a denominazione di origine già riconosciuti e dei tipi di contenitori quando si tratti di prodotti già imbottigliati o in fase di invecchiamento. Nello stesso modulo, quando si tratti di vini a denominazione di origine i cui disciplinari di produzione prevedano l'imbottigliamento, è obbligatoria l'indicazione del numero complessivo di bottiglie prodotte nell'annata precedente »;

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« L'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a trasmettere alle regioni, su loro richiesta, la situazione di ogni singola regione risultante dall'insieme delle denunce effettuate, nonché dati particolari riguardanti anche singole denunce di giacenze e di produzione ».

BO. Rinunciamo a svolgerli.

MENGOZZI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento Bo, in quanto non si tratta di una alternativa che si dà al produttore, ma di una alternativa che si lascia al Ministero. Ora, se vi è l'esigenza di indicare la gradazione alcolica o zuccherina, tale indicazione dev'essere tassativamente prescritta.

PRESIDENTE. Se si sostituisce la parola « potrà » con la parola « dovrà », i produttori saranno obbligati a fare esaminare il loro prodotto prima di effettuare la denuncia.

MENGOZZI, *Relatore*. O si mette la parola « dovrà » o si toglie l'intera proposizione.

Il mantenimento della parola « potrà » avrebbe un senso se si facesse riferimento alla denuncia. Poiché si fa riferimento al modulo di denuncia, che è uno stampato predisposto dal Ministero, qualora in tale modulo si richieda l'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina, il produttore non può scegliere se mettere o no questa indicazione, essendo obbligato a farlo.

PRESIDENTE. Propongo di sopprimere ogni riferimento all'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina e presento pertanto un emendamento inteso a sopprimere l'ultima frase del secondo comma, da: « Nel modulo... » fino a: « prodotti ». In tal modo non creeremo fastidi per i coltivatori e non li metteremo in condizioni di incorrere, anche involontariamente, in alcune sanzioni.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

MENGOZZI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del Presidente Truzzi, poiché si tratta della soluzione più logica.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Bo ed altri, le precisazioni in esso contenute non sono tassativamente prescritte dal regolamento comunitario, poiché questo si limita a richiedere l'indicazione della data e la distinzione fra vini rossi e vini bianchi, nonché fra vini da pasto e vini a denominazione di origine. Si introdurrebbero pertanto, in modo unilaterale, altre indicazioni che non so valutare nelle loro conseguenze operative. Invito quindi l'onorevole Bo a rinviare la questione in altra sede, limitandoci, per ora, al semplice recepimento delle norme comunitarie. Sono infine contrario al terzo emendamento Bo ed altri.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento Truzzi, mi rimetto alla Commissione per il primo emendamento Bo ed altri e sono contrario agli altri due emendamenti Bo ed altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

PREARO. Voterò contro il primo emendamento Bo ed altri per non mettere sulle spalle dei produttori l'onere di far analizzare il loro vino.

BO. Ritengo che il nostro primo emendamento non crei notevoli difficoltà per i viticoltori, i quali conoscono la gradazione del loro vino, mentre obbliga gli industriali e i commercianti a mettere ordine nelle loro giacenze, anche ai fini della denuncia. Tuttavia se il Governo si impegna ad esaminare tutti i problemi del settore vitivinicolo, siamo disposti a ritirare i nostri tre emendamenti.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ribadisco l'impegno

BO. Ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Resta pertanto il solo emendamento Truzzi, suppressivo dell'ultima frase del secondo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le copie della denuncia di giacenza presentata per l'anno 1970 sono trasmesse entro tre giorni dagli uffici delle imposte di consumo ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è abrogato.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1971

Il relatore, onorevole Mengozzi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

MENGOZZI, *Relatore*. L'emendamento è già stato da me illustrato.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è abrogato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Bernardi ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dai paesi del continente africano (1984); Bignardi: Agevolazioni ed incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro (2750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi, Averardi e Sangalli: « Disposizioni ai fini del reinserimento nell'economia nazionale degli agricoltori profughi dai paesi del continente africano » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bignardi: « Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro ».

SCUTARI. Propongo di rinviare l'esame dei due provvedimenti dato che il Governo ha predisposto e presentato alla Camera un disegno di legge organico in materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta di rinvio è accolta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli » (2772).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardelli, Bo, Bonifazi, Bottari, Ceruti, Cristofori, Della Briotta, De Leonardis, Frasca, Giannini, Imperiale, Lizzero, Marras, Masciadri, Mengozzi, Prearo, Sangalli, Schiavon, Scutari, Speranza, Stella, Traversa, Truzzi, Valeggiani.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO